

REGOLAMENTO TIROCINI CURRICULARI
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO L/33

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento e vista la vigente normativa regionale in materia)

Art. 1 (Finalità).

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini curriculari degli studenti del corso di laurea in Economia e commercio (L/33) del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo.

Art. 2 (Destinatari).

2. Possono accedere ai tirocini curriculari gli studenti del corso di laurea che raggiungano il numero di CFU necessari per l'iscrizione al terzo anno.

Art. 3 (Convenzioni).

1. I tirocini possono essere svolti presso aziende ed enti (di seguito soggetto ospitante) dopo la stipula di un'apposita convenzione con la LUMSA (di seguito soggetto promotore).
2. La segreteria didattica conserva ed aggiorna l'elenco dei soggetti ospitanti, consultabile dagli aspiranti tirocinanti.
3. Qualsiasi azienda o ente, nonché i futuri tirocinanti possono chiedere l'attivazione di una nuova convenzione, facendone richiesta a mezzo e-mail alla segreteria.
4. Il numero di tirocinanti che ogni soggetto ospitante può accogliere è deciso discrezionalmente dallo stesso.

Art. 4 (Attivazione del tirocinio).

1. Al secondo anno di corso, entro il termine del **30 giugno**, gli studenti presentano domanda di ammissione al tirocinio curriculare, compilando un apposito modulo da consegnare presso la segreteria didattica.
2. Nella domanda di ammissione lo studente può:
 - a) proporre un'azienda o ente disponibile ad accoglierlo per il tirocinio e che firmi l'apposita convenzione di cui all'art. 3;
 - b) richiedere di svolgere il tirocinio presso uno dei soggetti ospitanti indicati nell'elenco delle convenzioni.
3. Gli studenti che intendano sostenere l'attività di tirocinio presso uno studio di dottore commercialista devono indicare, nella domanda di ammissione, il professionista disponibile ad accoglierli e presentare richiesta di iscrizione al registro del tirocinio presso l'Ordine territorialmente competente, corredata dal progetto formativo.
4. Successivamente alla presentazione della domanda, il soggetto promotore assegna allo studente il soggetto ospitante presso il quale svolgere il tirocinio, sulla base di un progetto formativo, predisposto dal soggetto ospitante e firmato dal docente tutor accademico, dal referente aziendale e, per presa visione e accettazione, dallo studente.

5. Allo studente viene fornito un diario delle presenze e un questionario di valutazione da compilare e consegnare al termine del tirocinio.

Art. 5 (Durata).

1. Il tirocinio ha una durata compresa tra 3 e 6 mesi, per un numero di 220 ore, pari a 6 cfu.

Art. 6 (Obblighi per il tirocinante).

1. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione conclusiva.

Art. 7 (Obblighi per il soggetto ospitante).

- Il soggetto ospitante individua il referente aziendale, il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
- Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
- Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 8 (Riconoscimento dei CFU).

- Ai fini del riconoscimento dei CFU previsti dal piano di studi, il tirocinante deve presentare alla segreteria didattica il foglio presenze che attesti il raggiungimento del monte ore previsto e la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante redatta dal soggetto ospitante.
- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa di riferimento e ai regolamenti interni della LUMSA.